GRUPPO
ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA

SCHEDA REQUISITO PER LA QUALIFICAZIONE A: ETSS

Documento n° CER_QAS 043 S

INDICE

1 SCOPO
2 RIFERIMENTI
3 DEFINIZIONI
4 PERCORSI DI QUALIFICAZIONE
5 CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO AI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE
6 MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE
7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
8 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME
9 CARATTERISTICHE DELLE PROVE DI ESAME
10 SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME
11 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME
12 RIPETIZIONE DELL'ESAME
13 VERBALE E RELAZIONE FINALE
14 DIPLOMA

ALLEGATI

A Percorsi di qualificazione

1 SCOPO

La presente Scheda requisiti integra quanto previsto dal Regolamento CER_QAS 022 R (vedere § 2) per la qualificazione della figura di:

- **European Thermal Spraying Specialist (ETSS).**

In particolare, sono riportate nella presente Scheda solo le integrazioni tecniche relative ai punti da 4 a 14 del Regolamento.
Tutti gli altri aspetti di carattere generale, ivi compresi quelli contrattuali, sono riportati nel suddetto Regolamento.

2 RIFERIMENTI

CER_QAS 022 R	**Regolamento particolare per la qualificazione e la certificazione delle figure professionali EWF/IIW**
EWF-459r3-14	**EWF Guideline – European Thermal Spraying Specialist – Minimum Requirements for the Education, Training, Examination and Qualification**

I documenti di riferimento citati sono applicati nell'ultima edizione e/o revisione valida.

3 DEFINIZIONI

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nel regolamento CER_QAS 022 R.

4 PERCORSI DI QUALIFICAZIONE

I percorsi utili alla qualificazione ad ETSS sono indicati nel documento EWF-459r3-14 (vedere § 2).

Per la qualificazione a European Thermal Spraying Specialist sono previste due possibilità distinte:

- **Route 1;**
- **Route 2.**

La Route 1, che rappresenta il percorso di riferimento, è applicabile per coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso di cui al successivo § 5 e consiste nella frequenza ad un corso teorico-pratico ed esame finale.

La Route 2 può essere seguita da coloro che, non essendo in possesso dei requisiti di cui al successivo § 5 relativamente alla Route 1, possiedono i requisiti di cui al § 5 relativamente alla Route 2 e possono in ogni caso accedere alla qualifica di ETSS: in tal caso è prevista, per poter accedere al percorso di formazione teorico-pratico, la frequenza ad un corso preliminare di tipo scolastico denominato ETSS 0 (della durata di 40 ore); a discrezione degli interessati, la frequenza a tale corso può essere evitata, fermo restando però il superamento di un esame d'ingresso (entry test).

Nell'Allegato A sono riportati i dettagli relativi ai percorsi di qualificazione.

5 CONDIZIONI DI ACCESSO AI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE

Per l'accesso ai percorsi di qualificazione sono previste le condizioni di accesso riportate nella tabella seguente.

Route 1	Route 2
-) Attestato di Qualificazione conseguito a seguito della partecipazione ad un Corso Professionale di 3 anni; -) età minima di 20 anni, compresi almeno due anni di esperienza professionale nel mondo del lavoro.	Per poter accedere al modulo ETSS 0 oppure direttamente all'esame di ingresso (entry test), gli interessati devono documentare il possesso: a) di 5 anni di esperienza come operatore di thermal spraying, oppure b) della qualifica di ETS (European Thermal Sprayer) e di due anni di esperienza nel campo del thermal spraying, oppure c) della qualifica di Operaio Specializzato, abbinata all'età minima di 22 anni, compresi almeno tre di esperienza nel campo del thermal spraying.

6 MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE

Per ottenere la qualificazione, il richiedente che soddisfi i requisiti minimi di cui al punto 5 deve aver frequentato il corso secondo il documento EWF 459, presso una scuola riconosciuta da IIS CERT (ATB) per la specifica tipologia di corso e superare i previsti esami finali.

In generale, è ammesso un massimo di 10% di assenze rispetto alle durate minime previste dai programmi; eventuali eccezioni dovranno essere sottoposte a valutazione da parte di IIS CERT.

7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

L'ammissione ad una o più prove d'esame è subordinata alla presentazione della specifica domanda redatta nell'apposito modulo, compilata in tutte le sue parti e completa dei previsti allegati.

8 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME

Vale in generale quanto riportato al § 8 del Regolamento CER_QAS 022 R.

9 CARATTERISTICHE DELLE PROVE DI ESAME

L'esame consiste in prove scritte a risposte multiple ed un colloquio orale opzionale.

9.1 Prova scritta

L'esame intermedio prevede la soluzione di 50 domande a risposta multipla e delle 2 domande di riserva.

La prova deve essere svolta nel tempo massimo di 4 ora.

9.2 Prova orale

La prova orale è a discrezione della Commissione di Esame, salvo nei casi borderline, nei quali è obbligatoria.

---

10 SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

Vale quanto riportato al § 10 del Regolamento CER_QAS 022 R.

---

11 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

La prova scritta e quella orale (quando prevista) devono essere valutate separatamente.
Per ognuna di esse, la votazione minima è il 60%.

Possono essere considerati in condizione di borderline dalla Commissione d'Esame quei candidati che non abbiano raggiunto la piena sufficienza nella prova scritta; in tal caso, sarà svolta la prova orale con maggior livello di approfondimento e con tempi minimi superiori a quelli previsti.

Qualora la prova orale sia considerata ampiamente soddisfacente dalla Commissione d'Esame, l'esito della prova sarà considerato nel complesso soddisfacente.

---

12 RIPETIZIONE DELL'ESAME

Il candidato respinto all'esame, nella prova scritta od orale, deve ripetere tale prova solo per la (le) parte (parti) di programma non superata (superate), indipendentemente dal fatto di aver effettuato l'esame globalmente o per singole parti.

L'esame, per ciascuna parte di programma non superata, può essere ripetuto non prima di due settimane e non oltre 15 mesi rispetto alla data della prova iniziale.

In caso di un secondo esito negativo, un terzo esame può essere sostenuto non prima di 1 mese e non oltre 15 mesi rispetto alla data della seconda prova.
Dopo il terzo insuccesso in uno qualunque delle parti di programma, il candidato deve frequentare nuovamente il corso relativo alla parte di programma interessata.

La quota di iscrizione versata in occasione della prima prova di esame è da ritenersi valida anche per le due (eventuali) successive ripetizioni della prova; nel caso di prova di esame nuovamente ripetuta, dopo la nuova partecipazione al corso di formazione, la quota dovrà essere nuovamente versata.

---

13 VERBALE E RELAZIONE FINALE

Vale quanto riportato al § 13 del Regolamento CER_QAS 022 R.

---

14 DIPLOMA

Vale in generale quanto riportato al § 14 del Regolamento CER_QAS 022 R.
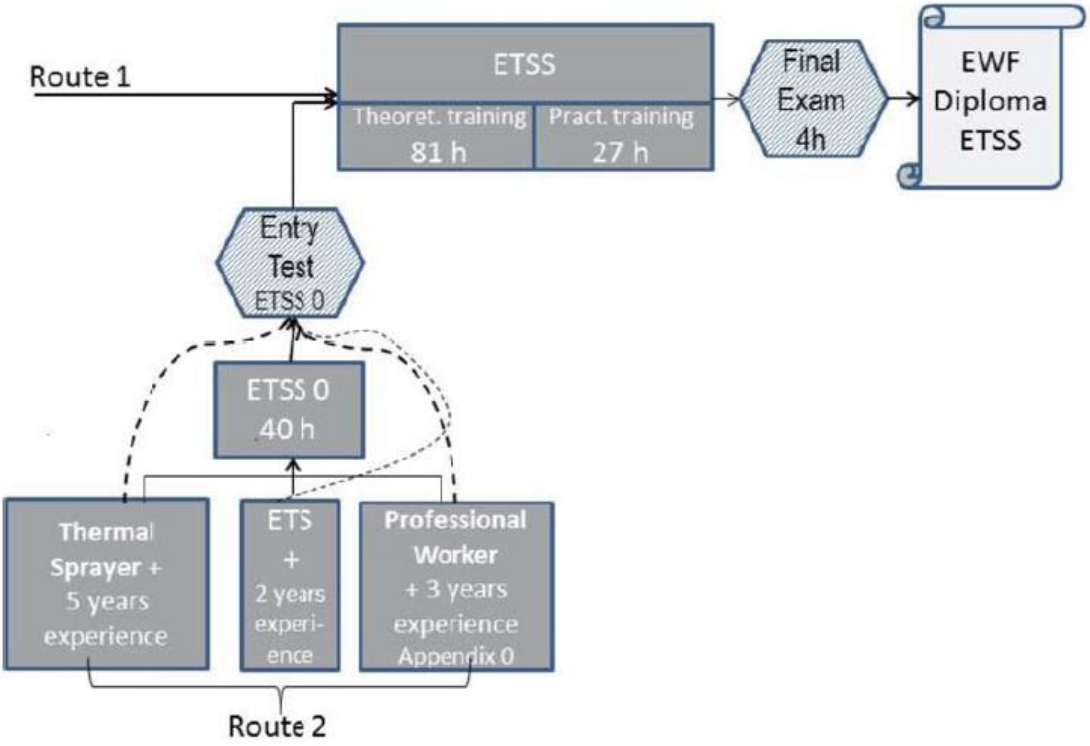
ALL. A Percorsi di qualificazione